

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

**COMUNICATO UFFICIALE N. 7/TFN – Sezione Vertenze Economiche  
(2018/2019)**

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 4/TFN-SVE - RIUNIONE DEL 11.9.2018**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 11 settembre 2018, ha assunto le seguenti decisioni:

### **I° COLLEGIO**

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Flavia Tobia, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

**1) RECLAMO N°. 88 DELLA SOCIETÀ ACF FIORENTINA SPA CONTRO LE SOCIETÀ AC PERUGIA CALCIO SRL E ATALANTA BC SPA PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO DELL'IMPORTO RESIDUO – PREMIO RENDIMENTO – CALCIATORE MANCINI GIANLUCA – DERIVANTE DA ACCORDO DEL 1.8.2016.**

Ordinanza.

**2) RECLAMO N°. 188 DELLA SOCIETÀ US ALESSANDRIA CALCIO 1912 CONTRO LA SOCIETÀ US GAVORRANO 1930 SRL (RICORSO EX ART. 30, COMMA 28, LETT. A CGS – RISARCIMENTO DANNI PER FATTI DI CUI ALL'ART. 14 CGS - DANNI ARRECATI AGLI SPOGLIATOI DELLO STADIO COMUNALE "G. MOCCAGATTA" DI ALESSANDRIA AD OPERA DELLA TIFOSERIA OSPITE IN OCCASIONE DELLA GARA US ALESSANDRIA CALCIO 1912 – US GAVORRANO 1930 SRL DEL 3.12.2017).**

Ordinanza.

**3) RECLAMO N°. 190 DELLA SOCIETÀ ASD FUTSAL BISCEGLIE 1990 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BAVARESCO GUSTAVO, PUBBLICATA NEL C.U. 306/CAE-LND del 30.5.2018.**

Con reclamo del 06.06.2018, la ASD Futsal Bisceglie 1990 ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la decisione della Commissione Accordi Economici, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 306/CAE del 30.05.2018, con la quale la Società reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Gustavo Bavaresco dell'importo totale di € 3.826,00, ovvero della somma residua allo stesso dovuta in forza dell'accordo economico *inter partes* per la stagione sportiva 2017/2018.

A sostegno del proprio reclamo, la ASD Futsal Bisceglie 1990 rileva la presunta erroneità della decisione impugnata, laddove la medesima Società reclamante avrebbe già corrisposto al calciatore tutto quanto dovuto in virtù del suddetto accordo economico.

Ritualmente notiziato del reclamo, il calciatore Gustavo Bavaresco controdeduce eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine di cui all'art. 25bis del Regolamento LND e, nel merito, contestando quanto asserito dalla Società reclamante in merito al presunto avvenuto pagamento degli importi dovuti al suddetto calciatore.

Stante quanto sopra, in data 6 settembre 2018 veniva trasmesso dalla Società reclamante e dal calciatore Gustavo Bavaresco a questo Tribunale Federale Nazionale la dichiarazione congiunta di intervenuto accordo tra le parti e conseguente rinuncia agli atti del giudizio.

Il reclamo veniva deciso all'udienza dell'11 settembre 2018.

Il Tribunale Federale Nazionale prende atto dell'avvenuto deposito della dichiarazione congiunta di intervenuto accordo tra le parti e rinuncia agli atti del giudizio sottoscritta in data 29 agosto 2018, con conseguente cessazione della materia del contendere.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, preso atto della rinuncia congiunta delle parti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone addebitarsi la tassa.

#### **4) RECLAMO N° 199 DELLA SOCIETÀ US INVERUNO CONTRO LA SOCIETÀ SSDRL ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 738 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CARBONE GABRIELE PAOLO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.**

Con reclamo del 16.06.2018, la US Inveruno impugnava dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 10/E del 24.05.2018 e comunicata in data 14.06.2018 alla US Inveruno e in data 07.06.2018 alla SSDRL Accademia Internazionale Calcio, con la quale la Società reclamante era stata condannata al pagamento dell'importo totale di € 4.095,00, di cui € 3.276,00 a titolo di premio di preparazione in favore della SSDRL Accademia Internazionale Calcio ed €819,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

A sostegno del proprio reclamo, la US Inveruno contestava la falsa ed ingiusta applicazione dell'art. 96 NOIF, rilevando come, a suo avviso, stante l'avvenuto tesseramento del calciatore, con vincolo annuale, da parte della medesima US Inveruno nella stagione precedente l'assunzione del vincolo pluriennale (stagione 2016/2017), la SSDRL Accademia Internazionale Calcio non avrebbe avuto diritto al premio di preparazione per il calciatore Gabriele Paolo Carbone, in qualità di "unica", bensì quale "penultima".

Ritualmente notiziata del reclamo, la SSDRL Accademia Internazionale Calcio controdeduceva, eccependo l'inammissibilità del ricorso, in quanto generico, nonché l'infondatezza del reclamo stesso, stante la corretta applicazione da parte della Commissione Premi dell'art. 96 NOIF.

Il reclamo veniva deciso all'udienza dell'11 settembre 2018.

Il reclamo deve essere respinto in quanto infondato.

Si rileva, infatti, che, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, laddove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell'individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione.

Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all'esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà, che informa l'istituto del premio di preparazione, senza alcun pregiudizio per le Società, le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l'individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente), e che, "usufruendo" del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente, e senza soluzione di continuità, si assicurano il vincolo pluriennale.

Nel caso di specie, il calciatore Gabriele Paolo Carbone è stato tesserato per la US Inveruno con vincolo annuale nella stagione 2016/2017, e, con vincolo pluriennale, nella successiva stagione 2017/2018, mentre la SSDRL Accademia Internazionale Calcio ha tesserato il calciatore, con vincolo annuale, nella stagione 2015/2016.

Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, non rilevando a tal fine il tesseramento della US Inveruno, la SSDRL Accademia Internazionale Calcio deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società US Inveruno e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

**5) RECLAMO N°. 200 DELLA SOCIETÀ US INVERUNO CONTRO LA SOCIETÀ SSDRL ACCADEMIA INTERNAZIONALE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 807 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ZINI MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.**

Con reclamo del 18.06.2018, la US Inveruno impugnava dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 10/E del 24.05.2018 e comunicata in data 14.06.2018 alla US Inveruno, con la quale la Società reclamante era stata condannata al pagamento dell'importo totale di € 4.095,00, di cui €3.276,00 a titolo di premio di preparazione in favore della SSDRL Accademia Internazionale Calcio ed €819,00 a titolo di penale da corrisondersi in favore della FIGC.

A sostegno del proprio reclamo, la US Inveruno contestava la falsa ed ingiusta applicazione dell'art. 96 NOIF, rilevando che nella stagione precedente l'assunzione del vincolo pluriennale (stagione 2016/2017) il calciatore Marco Zini sarebbe stato tesserato con vincolo annuale da parte della medesima US Inveruno e che nella stagione precedente (stagione 2015/2016) sarebbe stato tesserato dapprima dalla SSDRL Accademia Internazionale Calcio e, successivamente, dalla Società Solbiatese Arnocalcio Srl.

Di conseguenza, sosteneva la Società reclamante, in base alla normativa di cui all'art. 96, comma 2, NOIF, alla medesima US Inveruno andrebbe riconosciuta la qualifica di "ultima Società",

ed il premio di preparazione per il calciatore Marco Zini non spetterebbe a nessuna delle due Società (SSDRL Accademia Internazionale Calcio e Solbiatese Arnocalcio Srl); in subordine, la Società reclamante chiedeva che, per i suddetti motivi, alla SSDRL Accademia Internazionale Calcio venisse riconosciuto il diritto al premio di preparazione per il calciatore Marco Zini in qualità di “penultima” anziché quale “unica”.

Ritualmente notiziata del reclamo, la SSDRL Accademia Internazionale Calcio controdeduceva eccependo l’inammissibilità del ricorso, in quanto generico, nonché l’infondatezza del reclamo stesso, stante la corretta applicazione da parte della Commissione Premi dell’art. 96 NOIF.

Il reclamo veniva deciso all’udienza dell’11 settembre 2018.

Il reclamo deve essere respinto in quanto infondato.

In primo luogo, infatti, occorre sottolineare l’irrelevanza dell’avvenuto passaggio in prestito del calciatore Marco Zini nella stagione 2015/2016 dalla SSDRL Accademia Internazionale Calcio alla Solbiatese Arnocalcio Srl, laddove – con riferimento al lato del creditore del premio di preparazione – deve prevalere l’effettiva titolarità del tesserino del calciatore.

Di conseguenza, il suddetto passaggio non può che essere qualificato quale circostanza avente esclusivamente rilevanza tra le parti stesse (SSDRL Accademia Internazionale Calcio e Solbiatese Arnocalcio Srl), e non nei confronti di soggetti terzi (US Inveruno).

In secondo luogo, si rileva, che, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, laddove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione.

Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all’esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società, le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, “usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità, si assicurano il vincolo pluriennale.

Nel caso di specie, il calciatore Marco Zini è stato tesserato per la US Inveruno con vincolo annuale nella stagione 2016/2017 e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2017/2018, mentre la SSDRL Accademia Internazionale Calcio ha tesserato il calciatore con vincolo annuale nella stagione 2015/2016.

Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, non rilevando a tal fine il tesseramento della US Inveruno, la SSDRL Accademia Internazionale Calcio deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società US Inveruno e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

## II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**, Avv. Lorenzo Coen, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Roberto Pellegrini **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

**6) RECLAMO N°. 166 DELLA SOCIETÀ ASD COLLEGNO PARADISO CONTRO LA SOCIETÀ POZZOMAINA SRL SSD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 644 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CASSANO LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.4.2018.**

Con ricorso n. 644 pervenuto il 05.02.2018 la Società Pozzomaina Srl SSD adiva la Commissione Premi di Preparazione, chiedendo la condanna della ASD Collegno Paradiso al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF per avere quest'ultima tesserato con vincolo "giovane dilettante", per la stagione sportiva 2017/2018 il giocatore Cassano Lorenzo, nato a Torino il 24/05/2000.

Con delibera in 9/E del 26.04/2018 la Commissione Premi accoglieva il ricorso e condannava la ASD Collegno Paradiso al pagamento della somma 1.883,70, di cui € 1.638,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società Pozzomaina Srl SSD, quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 245,70 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso tale delibera, con atto 17.05.2018, la ASD Collegno Paradiso ha proposto rituale e tempestiva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale.

La ASD Collegno Paradiso, a sostegno dell'impugnazione promossa, ha eccepito che la controparte non risulterebbe l'ultima titolare del vincolo annuale, bensì la penultima e, come tale, avrebbe diritto ad un premio di minore entità e ciò in quanto essa reclamante nelle stagioni 2015/2016 e 2016/2017 aveva tesserato il Cassano come giovane dilettante.

La Pozzomaina Srl SSD ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo non presentava controdeduzioni.

La vertenza veniva quindi decisa nella riunione dell'11 settembre 2018.

L'appello è infondato e deve essere rigettato.

Infatti, per costante giurisprudenza di questo Tribunale Federale, ove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell'individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione.

Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all'esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l'istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l'individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, "usufruendo" del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale.

Nel caso di specie, il calciatore Cassano Lorenzo è stato tesserato per la ASD Collegno Paradiso con vincolo annuale nelle stagioni 2015/2016 e 2016/2017, e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2017/2018, mentre la Pozzomaina Srl SSD lo ha tesserato con vincolo annuale nella stagione 2014/2015.

In tal senso, ha correttamente operato la Commissione Premi, la quale ha qualificato la ASD Collegno Paradiso quale ultima Società ad aver diritto al premio di preparazione relativo al calciatore di cui trattasi, non prendendo in considerazione, ai fini del conteggio del premio, le stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 nelle quali il Cassano era tesserato con vincolo annuale con la stessa ASD Collegno Paradiso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Collegno Paradiso e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone incamerarsi la tassa.

**7) RECLAMO N° 167 DELLA SOCIETÀ ASD COLLEGNO PARADISO CONTRO LA SOCIETÀ POZZOMAINA SRL SSD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 706 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ROSTAGNO SIMONE), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.4.2018.**

Con ricorso n. 706 pervenuto il 05.02.2018 la Società Pozzomaina Srl SSD adiva la Commissione Premi di Preparazione chiedendo la condanna della ASD Collegno Paradiso al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF per avere quest'ultima tesserato con vincolo "giovane dilettante", per la stagione sportiva 2017/2018 il giocatore Rostagno Simone, nato a Torino il 10/11/2000.

Con delibera in 9/E del 26.04/2018 la Commissione Premi accoglieva il ricorso, e condannava la ASD Collegno Paradiso al pagamento della somma 1.883,70, di cui € 1.638,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società Pozzomaina Srl SSD quale unica titolare del vincolo annuale ed € 245,70 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso tale delibera, con atto 17.05.2018, la ASD Collegno Paradiso ha proposto rituale e tempestiva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale.

La ASD Collegno Paradiso, a sostegno dell'impugnazione promossa, ha eccepito che la controparte non risulterebbe l'ultima titolare del vincolo annuale, bensì la penultima e, come tale, avrebbe diritto ad un premio di minore entità e ciò in quanto essa reclamante nelle stagioni 2015/2016 e 2016/2017 aveva tesserato il Rostagno come giovane dilettante.

La Pozzomaina Srl SSD, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, non presentava controdeduzioni.

La vertenza veniva quindi decisa nella riunione dell'11 settembre 2018.

L'appello è infondato e deve essere rigettato.

Infatti, per costante giurisprudenza di questo Tribunale Federale, ove la Società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell'individuazione delle Società aventi diritto al premio di preparazione.

Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all'esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l'istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l'individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, "usufruendo" del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione

direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale.

Nel caso di specie, il calciatore Rostagno Simone è stato tesserato per la ASD Collegno Paradiso con vincolo annuale nelle stagioni 2015/2016 e 2016/2017, e con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2017/2018, mentre la Pozzomaina Srl SSD lo ha tesserato con vincolo annuale nella stagione 2014/2015.

In tal senso, ha correttamente operato la Commissione Premi, la quale ha qualificato la ASD Collegno Paradiso quale ultima Società ad aver diritto al premio di preparazione relativo al calciatore di cui trattasi, non prendendo in considerazione, ai fini del conteggio del premio, le stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 nelle quali il Rostagno era tesserato con vincolo annuale con la stessa ASD Collegno Paradiso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Collegno Paradiso e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone incamerarsi la tassa.

**8) RECLAMO N°. 185 DELLA SOCIETÀ ASD ROTUNDA MARIS CONTRO LA SOCIETÀ ASD VIRTUS RE LEONE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 692 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PARISI SALVATORE), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.04.2018.**

Con reclamo del 21 maggio 2018 la Società ASD Rotunda Maris adiva questo Tribunale, impugnando la delibera della Commissione Premi di cui al C.U. 9/E del 26 aprile 2018, comunicata mediante lettera raccomandata A.R. in data 14 maggio 2018, con la quale era stata condannata a pagare alla ASD Virtus Re Leone Calcio il premio di preparazione relativo al calciatore Salvatore Parisi riferito alla s.s. 2016/2017, nella misura di € 2.184,00 oltre alla penale a favore della FIGC di € 546,00.

Sosteneva la reclamante di aver tesserato il calciatore Parisi in data 26 agosto 2017, e di averlo successivamente svincolato in data 15 dicembre 2017; tale svincolo, avvenuto nel corso della medesima s.s. 2017/2018, escluderebbe dunque il diritto al premio da parte della resistente, in quanto non si sarebbe perfezionata la condizione di cui all'art. 96 NOIF, ossia il permanere del *“vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva”*. Per tale ragione all'accordo inizialmente trovato con la ASD Rotunda Maris per una dilazione di pagamento, la cui prima rata di € 540,00 veniva pagata con assegno bancario in data 15.11.2017, non si dava più esecuzione ritenendolo invece nullo.

La ASD Rotunda Maris chiedeva pertanto l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione di quanto in parte pagato (€ 540,00).

La ASD Virtus Re Leone Calcio non presentava proprie controdeduzioni.

Con Ordinanza del 24.7.2018 si disponeva l'audizione della Parti a seguito della quale il reclamo veniva dunque discusso e deciso nella riunione del 11.9.2018.

Il reclamo risulta infondato e deve pertanto respingersi. La condizione di cui all'art. 96 NOIF, ossia il vincolo del calciatore per almeno un'intera stagione sportiva, si riferisce al tesseramento dell'atleta da parte della Società richiedente il premio, e non già al tesseramento da parte di

quella tenuta a corrisponderlo; il premio è infatti dovuto per il periodo di preparazione impartito dalla Società dilettantistica richiedente il premio, periodo che deve sussistere per almeno un'intera stagione sportiva. Nel caso in esame il tesseramento del Parisi nelle fila della ASD Virtus Re Leone Calcio si è protratto per più di una stagione sportiva (ininterrottamente dalla stagione 2013/2014 a quella 2017/2018); verificata dunque come sussistente la suddetta condizione, il diritto al premio da parte della resistente si è perfezionato al momento del primo tesseramento pluriennale del giovane calciatore da parte della ASD Rotunda Maris. Il successivo svincolo del calciatore nel corso della medesima stagione sportiva non rileva, e non esclude certo la debenza del premio. Nella liquidazione del premio deve però tenersi conto di quanto già corrisposto, per tale titolo, alla ASD Virtus Re Leone Calcio, la quale nell'audizione del 11.9.2018 ha confermato di aver ricevuto in data 15.11.2017 il pagamento di € 540,00, ossia la prima rata della dilazione di pagamento inizialmente concordata con la reclamante per il premio di preparazione del Parisi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla Società ASD Rotunda Maris e, per l'effetto, riforma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Condanna la Società ASD Rotunda Maris a corrispondere alla ASD Virtus Re Leone Calcio il premio di preparazione per il calciatore Salvatore Parisi di € 1.644,00 (Euro milleseicentoquarantaquattro/00).

Conferma la penale a favore della FIGC di € 546,00 (Euro cinquecentoquarantasei/00).

Nulla per la tassa.

**9) RECLAMO N°. 189 DELLA SOCIETÀ SSDARL SERATICENSE CONTRO LA SOCIETÀ USD MONTEBELLO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 711 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SCALA RICCARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 26.04.2018.**

Con reclamo del 25.05.2018, la Società SSDARL Seraticense ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera, pubblicata sul C.U. n. 9/E del 26.04.2018, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Società USD Montebello, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Scala Riccardo, quale unica titolare del vincolo annuale, pari ad € 2.730,00, di cui € 2.184,00 a titolo di premio, ed € 546,00 a titolo di penale.

La SSDARL Seraticense, a fondamento del proprio gravame, rappresentava di aver depositato – all'esito della richiesta stragiudiziale inoltrata dalla controparte e volta all'ottenimento del premio di preparazione in questione – presso la delegazione di Vicenza la quota parte di premio di sua spettanza.

Infatti, eccepiva la reclamante di aver prima tesserato il calciatore con vincolo pluriennale, e di averlo successivamente ceduto a titolo temporaneo – a stagione in corso – alla Società Lonigo. Conseguentemente, la stessa sarebbe tenuta al pagamento del minor importo di € 546,00.

Concludeva la SSDARL Seraticense, pertanto, chiedendo la revisione della decisione della Commissione Premi, con annullamento la penale, ovvero comunque di rivederla attesa la buona fede della stessa.



In assenza di controdeduzioni, la vertenza veniva decisa nella riunione del 11.09.2018.

Il reclamo è parzialmente fondato.

Infatti, come correttamente rilevato dalla SSDARL Seraticense, l'art. 96 comma 2 NOIF, al secondo paragrafo, così recita testualmente: *“Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore/calciatrice venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo del premio dovuto dalla precedente Società”*.

Pertanto, il provvedimento della Commissione Premi oggetto del presente gravame risulta errato, in quanto – nella liquidazione del premio di preparazione – non si tiene conto della circostanza, già dedotta nel giudizio di primo grado, della cessione a titolo temporaneo del giocatore alla Società LONIGO a far data dal 06.12.2017.

Alla luce di tale fatto, l'organo di prime cure avrebbe dovuto condannare la Società SSDARL Seraticense al pagamento del premio in proporzione al periodo in cui il calciatore ha effettivamente svolto la propria attività in favore della reclamante, e precisamente tra la data del tesseramento con vincolo pluriennale (14.09.2017) e la data della cessione al LONIGO (06.12.2017), per un importo pari ad € 655,20.

Tanto premesso, non si può accogliere la richiesta di revisione (*i.e.* abolizione) della penale, in quanto la Società non può considerarsi liberata dall'obbligazione in questione all'esito del presunto deposito della somma presso gli uffici federali locali, in quanto ciò non rappresenta una modalità di pagamento riconosciuta dalle carte federali, né tanto meno dagli usi e costumi. Diverso sarebbe stato se la SSDARL Seraticense avesse provveduto al pagamento nel luogo del domicilio del creditore (la Società USD Montebello), conformemente ai principi generali del diritto. Per tali motivi, la decisione oggetto di gravame deve essere riformata limitatamente al *quantum* dovuto dall'appellante a titolo di premio di preparazione.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla Società SSDARL Seraticense e, per l'effetto, riforma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Condanna la Società SSDARL Seraticense al pagamento dell'importo di € 655,20 (Euro seicentocinquantacinque/20) in favore della Società USD Montebello a titolo di premio di preparazione relativo al calciatore Scala Riccardo, nonché dell'importo di € 163,80 (Euro centosessantatre/80) nei confronti della FIGC a titolo di penale.

Dispone restituirsi la tassa.

**10) RECLAMO N° 191 DELLA SOCIETÀ AC CAVALLINO ASD CONTRO LA SOCIETÀ SSDSRL CALCIO SAN DONÀ AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 788 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PAPIRI SIMONE), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.**

Con reclamo notificato in data 04.06.2018, la Società AC Cavallino ASD ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 10/E del 24.05.2018, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Società SSDSRL Calcio San Donà, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione

relativi al calciatore Simone Papiri, e pari ad € 1.067,43, di cui € 928,20 a titolo di premio, ed € 139,23 a titolo di penale.

La AC Cavallino ASD, a fondamento del proprio gravame, eccepiva di aver provveduto pagamento del premio di preparazione di cui trattasi, ed all'uopo in atti la ricevuta del bonifico bancario recante data 26.03.2018.

In assenza di controdeduzioni, la vertenza è stata decisa nella riunione del 11.03.2018.

Dalla documentazione in atti risulta accertato che, in data 26 marzo 2018, è stato regolato tra le parti il pagamento del premio di preparazione relativo al calciatore Simone Papiri, di talché si deve ritenere cessata la materia del contendere limitatamente allo stesso.

Con riguardo, invece, all'applicazione della penale, la decisione di primo grado deve essere confermata, in quanto - da un lato - il pagamento relativo al premio è stato effettuato successivamente alla proposizione del ricorso della SSD SRL Calcio San Donà (13 marzo 2018); e - dall'altro - in atti non v'è prova che, prima della decisione, alcuna delle due Società abbia trasmesso il documento alla Commissione Premi al fine di paralizzare l'ulteriore corso del procedimento.

Ne consegue che la delibera oggi impugnata è stata correttamente adottata, il che comporta, stante l'accoglimento del ricorso in quella sede, la legittima applicazione della penale ex art. 96 NOIF.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara cessata la materia del contendere e annulla, limitatamente alla pronuncia sul premio, la decisione della Commissione Premi e conferma per il resto quanto al pagamento della penale. Dispone addebitarsi la tassa.

**11) RECLAMO N°. 198 DELLA SOCIETÀ ASD BELMONTE ANTELLA GRASSINA CONTRO LA SOCIETÀ ASD GREVIGIANA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 740 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CATARZI EDOARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.**

Con ricorso n. 740 pervenuto il 13.03.2018 la Società ASD Grevigiana adiva la Commissione Premi di Preparazione, chiedendo la condanna della ASD Belmonte Antella Grassina al pagamento del premio di preparazione, previsto dall'art. 96 delle NOIF, per avere quest'ultima tesserato con vincolo "giovane dilettante", per la stagione sportiva 2017/2018 il giocatore Catarzi Edoardo, nato a Bagno a Ripoli il 15/11/2000.

Con delibera in 10/E del 24 maggio 2018 la Commissione Premi accoglieva il ricorso e condannava la ASD Belmonte Antella Grassina al pagamento della somma € 1.255,80, di cui € 1.092,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ASD Emanuele Belardi, quale unica titolare del vincolo annuale ed € 163,80 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso tale delibera, con atto del 14.06.2018, la ASD Belmonte Antella Grassina ha proposto rituale e tempestiva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, asserendo che, a seguito della richiesta del pagamento del premio da parte di ASD Grevigiana, le Società avevano trovato un accordo transattivo per un importo di € 436,80 da corrispondersi a titolo di premio di preparazione.

La reclamante assumeva, tuttavia, che, nonostante o molteplici solleciti, la ASD Grevigiana provvedeva al ritiro del relativo assegno bancario solo in data 5/04/2018 e che, in detta data, le Società sottoscrivevano, altresì, una liberatoria con la quale ASD Grevigiana si impegnava a ritirare il ricorso presentato innanzi alla Commissione Premi.

La ASD Grevigiana ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, non inviava controdeduzioni, e la vertenza veniva decisa nella riunione dell'11 settembre 2018.

Ai sensi dell'art. 96, comma 3, NOIF, affinché la Commissione Premi possa prendere in considerazione l'avvenuta transazione tra le parti, è necessario allegare *"l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale"*.

A seguito dell'esame della documentazione in atti, nel caso di specie, risulta, tuttavia, accertata la mancata produzione (e/o comunicazione) presso la Commissione Premi della liberatoria attestante l'avvenuto accordo tra le parti.

Per tali ragioni, la delibera della Commissione Premi risulta essere stata correttamente assunta. L'avvenuto pagamento del premio determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio.

Tuttavia, tale circostanza non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi, alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa, che resta, comunque, confermata per la corretta attivazione della Commissione Premi e di questo Tribunale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara cessata la materia del contendere e annulla, limitatamente alla pronuncia sul premio, la decisione della Commissione Premi e conferma per il resto quanto al pagamento della penale. Dispone addebitarsi la tassa.

**12) RECLAMO N° 215 DELLA SOCIETÀ SS SRL AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI CONTRO LA SOCIETÀ SSD GATTOPARDO PALMA SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 799 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SCHEMBRI SALVATORE), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E del 24.5.2018.**

Con reclamo notificato in data 20.06.2018, la Società SS SRL Akragas Città Dei Templi ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 10/E del 24.05.2018, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Società SSD Gattopardo Palma Srl, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Salvatore Schembri, pari ad € 16.038,00, di cui € 11.880,00 a titolo di premio, ed € 4.158,00 a titolo di penale.

La SS SRL Akragas Città Dei Templi, a fondamento del proprio gravame, rilevava come la SSD Gattopardo Palma Srl avesse rilasciato in data 04 aprile 2018, all'esito dell'introduzione del giudizio di primo grado, la liberatoria relativa al premio di preparazione in questione, regolarmente depositata in data 05 aprile 2018 presso la Delegazione Provinciale di Agrigento (come risultante dalla copia che allegava, recante il timbro di avvenuto deposito).

In assenza di controdeduzioni, la vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 11.03.2018.

Dalla documentazione in atti risulta accertato che, in data 04 aprile 2018, è stato tra le parti regolato il pagamento del premio di preparazione, relativo al calciatore Salvatore Schembri ed, all'esito, è stata conseguentemente rilasciata apposita liberatoria da parte della SSD Gattopardo Palma Srl, depositata in data 05 agosto 2018 presso il Delegazione Provinciale di Agrigento.

La liberatoria in questione, prodotta per la prima volta nella presente sede di gravame, risulta pertanto valida ed efficace ai sensi dell'art. 96 NOIF, di talché si deve ritenere cessata la materia del contendere, quanto al pagamento del premio di preparazione.

Con riguardo, invece, all'applicazione della penale, la decisione di primo grado deve essere confermata, in quanto - da un lato - il pagamento relativo al premio è stato effettuato successivamente alla proposizione del ricorso della SSD Gattopardo Palma Srl (19 febbraio 2018); e - dall'altro - in atti non v'è prova che prima della decisione alcuna delle due Società abbia trasmesso il documento alla Commissione Premi al fine di paralizzare l'ulteriore corso del procedimento.

Ne consegue che la delibera oggi impugnata è stata correttamente adottata, il che comporta, stante l'accoglimento del ricorso in quella sede, la legittima applicazione della penale ex art. 96 NOIF.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara cessata la materia del contendere e annulla, limitatamente alla pronuncia sul premio, la decisione della Commissione Premi e conferma per il resto quanto al pagamento della penale. Dispone addebitarsi la tassa.

**13) RECLAMO N°. 204 DELLA SOCIETÀ US SALERNITANA 1919 SRL CONTRO FALLIMENTO REGGINA CALCIO SPA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 949 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE NEMIA DOMENICO), PUBBLICATA NEL C.U. 11/E del 19.6.2017.**

Con reclamo in data 22 giugno 2017 la US Salernitana 1919 srl ha impugnato la delibera della Commissione Premi, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 11/E del 19 giugno 2017, con la quale la Società reclamante è stata condannata al pagamento dell'importo totale di € 10.530,00, di cui € 7.020,00 a titolo di premio di preparazione in favore del fallimento Reggina Calcio spa per il calciatore Nemio Domenico, ed € 3.510,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

A sostegno del proprio reclamo ha assunto che la Reggina Calcio Spa essendo stata dichiarata fallita in data 7 giugno 2016 dal Tribunale di Reggio Calabria, si troverebbe fuori dell'ordinamento sportivo e pertanto ad essa non si applicherebbero le norme federali.

Conseguentemente, la decisione della Commissione Premi sarebbe illegittima poiché erroneamente pronunciata nei confronti di un soggetto estraneo all'ordinamento sportivo (curatela fallimentare). Ha dedotto, inoltre, che il rapporto tra il calciatore e la Reggina Calcio sarebbe cessato di diritto il 7 giugno 2016 con la dichiarazione di fallimento del club e la sua decadenza dalla Federazione.

Il Fallimento Reggina Calcio ha depositato controdeduzioni eccependo la tardività dell'eccezione svolta dalla US Salernitana 1919 srl rimasta contumace in primo grado, e sostenendo la legittimità della pronuncia della Commissione Premi essendo la Società ancora affiliata alla Federazione.

Nel corso della riunione del 11 ottobre 2017, le parti hanno chiesto congiuntamente un rinvio, stante la pendenza di trattative volte a definire la vertenza.

Rinviata la vertenza alla riunione del 26/03/2018, il Fallimento Reggina Calcio spa, con l'adesione della US Salernitana 1919 srl, ha fatto pervenire, in data 13/03/2018, nuova istanza di differimento.

Infine, la vertenza è stata discussa e decisa nella riunione del 11 settembre 2018.

Nel corso dell'udienza, le parti si sono riportate ai propri scritti ed il difensore del Fallimento Reggina spa ha comunicato la decadenza dall'affiliazione alla FIGC di Reggina Calcio spa.

Il giudizio è improcedibile.

L'art. 16, comma 6 delle NOIF prevede infatti che: *"il Presidente Federale delibera la revoca dell'affiliazione della Società in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza gli effetti della revoca siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l'esercizio dell'impresa prosegua"*.

Con comunicato Ufficiale n. 13 del 28/02/2018 il Commissario Straordinario della FIGC ha dichiarato la decadenza dell'affiliazione per inattività di Reggina Calcio spa.

La Società pertanto, non è più un soggetto dell'ordinamento sportivo.

Da ciò deriva l'improcedibilità del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

preso atto di quanto dichiarato dalla difesa del Fallimento Reggina Calcio Spa e disposta l'acquisizione del Com. Uff. n. 13/FIGC del 28.2.2018 con il quale il Commissario Straordinario della FIGC ha deliberato la decadenza dell'affiliazione per inattività della Reggina Calcio Spa.

Dichiara l'improcedibilità del presente giudizio per l'intervento della decadenza.

Dispone incamerarsi la tassa.

### III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**, Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

#### **14) RECLAMO N°. 192 DEL FALL. US AREZZO SRL CONTRO FALL. USD UNION TEAM CHIMERA SSD ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 749 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DAUTI FABIO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.**

Con ricorso del 28 febbraio 2018 il Fallimento Union Team Chimera Arezzo SSD a rl ha adito la Commissione Premi per chiedere la condanna della Società US Arezzo Srl al pagamento del premio di preparazione, come previsto dall'art. 96 NOIF, per avere quest'ultima tesserato il calciatore Dauti Fabio, nato il 2.03.2003, con vincolo "giovane" il 3 agosto 2016 e con riferimento alla stagione sportive 2015/16 in cui il calciatore venne tesserato da essa ricorrente con vincolo annuale.

Con delibera in C.U. 10/E del 24.05.2018 (notificata in data 01.06.2018) la Commissione Premi ha accolto il ricorso condannando la Società US Arezzo (nelle more fallita) al pagamento della

somma di € 16.216,20, di cui € 12.012,00 al Fallimento Union Team Chimera Arezzo SSD a rl a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 4.204,20 alla FIGC a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con reclamo dell'08.06.2018, la Società US Arezzo in fallimento in esercizio provvisorio, ha proposto impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, deducendo, quale motivi di gravame, la mancata ricezione del ricorso depositato alla Commissione Premi, nonché l'errata quantificazione del premio da parte dell'adita Commissione, asserendo che la Union Team Chimera Arezzo SSD non possa ritenersi come unica titolare del vincolo annuale bensì come penultima avente diritto al premio di preparazione.

Con controdeduzioni al reclamo del 26.06.2018 il Fallimento USD. Union Team Chimera Arezzo SSD a rl si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni sia in fatto che in diritto.

Più in particolare, il sodalizio ha prodotto la ricevuta della raccomandata inviata all'indirizzo indicato nella visura camerale, ed ha evidenziato, alla luce del tesseramento intercorso con l'atleta, la corretta applicazione dell'art. 96 NOIF da parte della Commissione Premi, atteso che la Società obbligata al pagamento al premio per avere tesserato per la prima volta il calciatore con vincolo pluriennale e che lo abbia in precedenza tesserato con vincolo annuale, non può essere annoverata tra le aventi diritto al premio.

Alla riunione dell'11 settembre 2018 sono comparsi i legali della reclamante che hanno prodotto la delibera 28.2.2018 del Commissario Straordinario C.U. 13/2018 con la quale è stata decretata la decadenza dall'affiliazione della Union Team Chimera Arezzo, concludendo, quindi, per la dichiarazione di estinzione del giudizio. Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

L'appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.

Alla luce del C.U. 13/FIGC del 28 febbraio 2018, da ultimo prodotto dalla Società reclamante e con cui il Commissario Straordinario ha decretato la decadenza dall'affiliazione della Società USD. Union Team Chimera Arezzo SSD a rl, dichiarata fallita dal Tribunale Ordinario di Arezzo con sentenza n. 62 del 01.07.2016, è evidente che la Curatela odierna resistente, già alla data di ricezione del ricorso introduttivo da parte della Commissione Premi (28.02.2018), non avesse più legittimazione ad agire e/o a contraddire dinanzi agli organi di giustizia sportiva della FIGC. Si deve pertanto provvedere all'annullamento della decisione della Commissione Premi in quanto quest'ultima avrebbe dovuto già all'epoca dichiarare l'improcedibilità della domanda.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società US Arezzo Srl in Fallimento e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per la tassa.

**15) RECLAMO N°. 193 DEL FALL. US AREZZO SRL CONTRO FALL. USD UNION TEAM CHIMERA SSD ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 779 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MARTELLI GIACOMO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.**

Con ricorso del 28 febbraio 2018 il Fallimento Union Team Chimera Arezzo SSD a rl ha adito la Commissione Premi per chiedere la condanna della Società US Arezzo Srl al pagamento del

premio di preparazione, come previsto dall'art. 96 NOIF, per avere quest'ultima tesserato il calciatore Martelli Giacomo, nato il 02.07.2002, con vincolo "giovane di serie" il 22.08.2016 e con riferimento alla stagione sportive 2015/16 in cui il calciatore venne tesserato da essa ricorrente con vincolo annuale.

Con delibera in C.U. 10/E del 24.05.2018 (notificata in data 01.06.2018) la Commissione Premi ha accolto il ricorso condannando la Società US Arezzo (nelle more fallita) al pagamento della somma di € 9.477,00, di cui € 7.020,00 al Fallimento Union Team Chimera Arezzo SSD a rl a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale, ed € 2.457,00 alla FIGC a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con reclamo dell'8.06.2018, la Società US Arezzo in fallimento in esercizio provvisorio ha proposto impugnazione dinnanzi a questo Tribunale deducendo, quale motivi di gravame, la mancata ricezione del ricorso depositato alla Commissione Premi nonché la prescrizione del diritto al Premio poiché l'Union Team Chimera Arezzo SSD (tenuto conto del tesseramento avvenuto nella stagione sportiva 2015/2016) avrebbe dovuto agire entro la successiva stagione sportiva 2016/2017.

Con controdeduzioni al reclamo del 26.06.2018 il Fallimento USD. Union Team Chimera Arezzo SSD a rl si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni sia in fatto che in diritto.

Più in particolare, il sodalizio ha prodotto la ricevuta della raccomandata inviata all'indirizzo indicato nella visura camerale ed ha evidenziato che il diritto al Premio di Preparazione (maturato nella stagione sportiva 2016/2017) è stato correttamente reclamato entro i termini di cui all'art. 96 NOIF.

Alla riunione dell'11 settembre 2018 sono comparsi i legali della reclamante che hanno prodotto la delibera 28.02.2018 del Commissario Straordinario C.U. 13/2018 con la quale è stata decretata la decadenza dall'affiliazione della Union Team Chimera Arezzo, concludendo, quindi, per la dichiarazione di estinzione del giudizio. Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

L'appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.

Alla luce del C.U. 13/FIGC del 28 febbraio 2018, da ultimo prodotto dalla Società reclamante e con cui il Commissario Straordinario ha decretato la decadenza dall'affiliazione della Società USD. Union Team Chimera Arezzo SSD a rl, dichiarata fallita dal Tribunale Ordinario di Arezzo con sentenza n. 62 del 01.07.2016, è evidente che la Curatela odierna resistente, già alla data di ricezione del ricorso introduttivo da parte della Commissione Premi (28.02.2018), non avesse più legittimazione ad agire e/o a contraddire dinanzi agli organi di giustizia sportiva della FIGC.

Si deve pertanto provvedere all'annullamento della decisione della Commissione Premi in quanto quest'ultima avrebbe dovuto già all'epoca dichiarare l'improcedibilità della domanda.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società US Arezzo Srl in Fallimento e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per la tassa.

**16) RECLAMO N° 194 DEL FALL. US AREZZO SRL CONTRO FALL. USD UNION TEAM CHIMERA SSD ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 755 - PREMIO DI**

**PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FABIANELLI ANDREA], PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.**

Con ricorso del 28 febbraio 2018 il Fallimento Union Team Chimera Arezzo SSD a rl ha adito la Commissione Premi per chiedere la condanna della Società US Arezzo Srl al pagamento del premio di preparazione, come previsto dall'art. 96 NOIF, per avere quest'ultima tesserato il calciatore Fabianelli Andrea, nato il 18.04.2003, con vincolo "giovane di serie" il 3 agosto 2016 e con riferimento alla stagione sportive 2015/16 in cui il calciatore venne tesserato da essa ricorrente con vincolo annuale.

Con delibera in C.U. 10/E del 24.05.2018 (notificata in data 01.06.2018) la Commissione Premi ha accolto il ricorso condannando la Società US Arezzo (nelle more fallita) al pagamento della somma di € 16.216,20, di cui € 12.012,00 al Fallimento Union Team Chimera Arezzo SSD a rl a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 4.204,20 alla FIGC a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con reclamo dell'08.06.2018, la Società US Arezzo in fallimento in esercizio provvisorio ha proposto impugnazione dinnanzi a questo Tribunale deducendo, quale motivi di gravame, la mancata ricezione del ricorso depositato alla Commissione Premi, nonché l'errata quantificazione del premio da parte dell'adita Commissione, asserendo che la Union Team Chimera Arezzo SSD non possa ritenersi come unica titolare del vincolo annuale bensì come penultima avente diritto al premio di preparazione.

Con controdeduzioni al reclamo del 26.06.2018 il Fallimento USD. Union Team Chimera Arezzo SSD a rl si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni sia in fatto che in diritto.

Più in particolare, il sodalizio ha prodotto la ricevuta della raccomandata inviata all'indirizzo indicato nella visura camerale ed ha evidenziato, alla luce del tesseramento intercorso con l'atleta, la corretta applicazione dell'art. 96 NOIF da parte della Commissione Premi, atteso che la Società obbligata al pagamento al premio per avere tesserato per la prima volta il calciatore con vincolo pluriennale e che lo abbia in precedenza tesserato con vincolo annuale, non può essere annoverata tra le aventi diritto al premio.

Alla riunione dell'11 settembre 2018 sono comparsi i legali della reclamante che hanno prodotto la delibera 28.2.2018 del Commissario Straordinario C.U. 13/2018 con la quale è stata decretata la decadenza dall'affiliazione della Union Team Chimera Arezzo, concludendo, quindi, per la dichiarazione di estinzione del giudizio. Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

L'appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.

Alla luce del C.U. 13/FIGC del 28 febbraio 2018, da ultimo prodotto dalla Società reclamante e con cui il Commissario Straordinario ha decretato la decadenza dall'affiliazione della Società USD. Union Team Chimera Arezzo SSD a rl, dichiarata fallita dal Tribunale Ordinario di Arezzo con sentenza n. 62 del 01.07.2016, è evidente che la Curatela odierna resistente, già alla data di ricezione del ricorso introduttivo da parte della Commissione Premi (28.02.2018), non avesse più legittimazione ad agire e/o a contraddire dinanzi agli organi di giustizia sportiva della FIGC

Si deve pertanto provvedere all'annullamento della decisione della Commissione Premi in quanto quest'ultima avrebbe dovuto già all'epoca dichiarare l'improcedibilità della domanda.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,



accoglie il reclamo presentato dalla Società US Arezzo Srl in Fallimento e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per la tassa.

**17) RECLAMO N° 195 DEL FALL. US AREZZO SRL CONTRO FALL. USD UNION TEAM CHIMERA SSD ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 735 - PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BUX CLAUDIO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.**

Con ricorso del 28 febbraio 2018 il Fallimento Union Team Chimera Arezzo SSD a rl ha adito la Commissione Premi per chiedere la condanna della Società US Arezzo Srl al pagamento del premio di preparazione, come previsto dall'art. 96 NOIF, per avere quest'ultima tesserato il calciatore Bux Claudio, nato il 28.10.2002, con vincolo "giovane di serie" il 3 agosto 2016 e con riferimento alla stagione sportive 2015/16 in cui il calciatore venne tesserato da essa ricorrente con vincolo annuale.

Con delibera in C.U. 10/E del 24.05.2018 (notificata in data 01.06.2018) la Commissione Premi ha accolto il ricorso condannando la Società US Arezzo (nelle more fallita) al pagamento della somma di € 16.216,20, di cui € 12.012,00 al Fallimento Union Team Chimera Arezzo SSD a rl a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 4.204,20 alla FIGC a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con reclamo dell'08.06.2018, la Società US Arezzo in fallimento in esercizio provvisorio ha proposto impugnazione dinnanzi a questo Tribunale deducendo, quale motivi di gravame, la mancata ricezione del ricorso depositato alla Commissione Premi, nonché l'errata quantificazione del premio da parte dell'adita Commissione, asserendo che la Union Team Chimera Arezzo SSD non possa ritenersi come unica titolare del vincolo annuale bensì come penultima avente diritto al premio di preparazione.

Con controdeduzioni al reclamo del 26.06.2018 il Fallimento USD. Union Team Chimera Arezzo SSD a rl si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni sia in fatto che in diritto.

Più in particolare, il sodalizio ha prodotto la ricevuta della raccomandata inviata all'indirizzo indicato nella visura camerale ed ha evidenziato, alla luce del tesseramento intercorso con l'atleta, la corretta applicazione dell'art. 96 NOIF da parte della Commissione Premi, atteso che la Società obbligata al pagamento al premio per avere tesserato per la prima volta il calciatore con vincolo pluriennale e che lo abbia in precedenza tesserato con vincolo annuale, non può essere annoverata tra le aventi diritto al premio.

Alla riunione dell'11 settembre 2018 sono comparsi i legali della reclamante che hanno prodotto la delibera 28.2.2018 del Commissario Straordinario C.U. 13/2018 con la quale è stata decretata la decadenza dall'affiliazione della Union Team Chimera Arezzo, concludendo, quindi, per la dichiarazione di estinzione del giudizio. Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

L'appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.

Alla luce del C.U. 13/FIGC del 28 febbraio 2018, da ultimo prodotto dalla Società reclamante e con cui il Commissario Straordinario ha decretato la decadenza dall'affiliazione della Società USD. Union Team Chimera Arezzo SSD a rl, dichiarata fallita dal Tribunale Ordinario di Arezzo con sentenza n. 62 del 01.07.2016, è evidente che la Curatela odierna resistente, già alla data di ricezione del ricorso introduttivo da parte della Commissione Premi (28.02.2018), non avesse

più legittimazione ad agire e/o a contraddire dinanzi agli organi di giustizia sportiva della FIGC  
Si deve pertanto provvedere all'annullamento della decisione della Commissione Premi in quanto quest'ultima avrebbe dovuto già all'epoca dichiarare l'improcedibilità della domanda.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,  
accoglie il reclamo presentato dalla Società US Arezzo Srl in Fallimento e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per la tassa.

**18) RECLAMO N° 196 DEL FALL. US AREZZO SRL CONTRO FALL. USD UNION TEAM CHIMERA SSD ARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 795 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ROSINI MICHAEL), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 24.05.2018.**

Con ricorso del 28 febbraio 2018 il Fallimento Union Team Chimera Arezzo SSD a rl ha adito la Commissione Premi per chiedere la condanna della Società US Arezzo Srl al pagamento del premio di preparazione, come previsto dall'art. 96 NOIF, per avere quest'ultima tesserato il calciatore Rosini Michael, nato il 23.04.2002, con vincolo "giovane di serie" il 22.08.2016 e con riferimento alla stagione sportive 2015/16 in cui il calciatore venne tesserato da essa ricorrente con vincolo annuale.

Con delibera in C.U. 10/E del 24.05.2018 (notificata in data 01.06.2018) la Commissione Premi ha accolto il ricorso condannando la Società US Arezzo (nelle more fallita) al pagamento della somma di € 9.477,00, di cui € 7.020,00 al Fallimento Union Team Chimera Arezzo SSD a rl a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale, ed € 2.457,00 alla FIGC a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con reclamo dell'8.06.2018, la Società US Arezzo in fallimento in esercizio provvisorio ha proposto impugnazione dinnanzi a questo Tribunale deducendo, quale motivi di gravame, la mancata ricezione del ricorso depositato alla Commissione Premi nonché la prescrizione del diritto al Premio poiché l'Union Team Chimera Arezzo SSD (tenuto conto del tesseramento avvenuto nella stagione sportiva 2015/2016) avrebbe dovuto agire entro la successiva stagione sportiva 2016/2017.

Con controdeduzioni al reclamo del 26.06.2018 il Fallimento USD. Union Team Chimera Arezzo SSD a rl si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni sia in fatto che in diritto.

Più in particolare, il sodalizio ha prodotto la ricevuta della raccomandata inviata all'indirizzo indicato nella visura camerale ed ha evidenziato che il diritto al Premio di Preparazione (maturato nella stagione sportiva 2016/2017) è stato correttamente reclamato entro i termini di cui all'art. 96 NOIF.

Alla riunione dell'11 settembre 2018 sono comparsi i legali della reclamante che hanno prodotto la delibera 28.02.2018 del Commissario Straordinario C.U. 13/2018 con la quale è stata decretata la decadenza dall'affiliazione della Union Team Chimera Arezzo, concludendo, quindi, per la dichiarazione di estinzione del giudizio. Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

L'appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.

Alla luce del C.U. 13/FIGC del 28 febbraio 2018, da ultimo prodotto dalla Società reclamante e con

cui il Commissario Straordinario ha decretato la decadenza dall'affiliazione della Società USD. Union Team Chimera Arezzo SSD a rl, dichiarata fallita dal Tribunale Ordinario di Arezzo con sentenza n. 62 del 01.07.2016, è evidente che la Curatela odierna resistente, già alla data di ricezione del ricorso introduttivo da parte della Commissione Premi (28.02.2018), non avesse più legittimazione ad agire e/o a contraddire dinanzi agli organi di giustizia sportiva della FIGC. Si deve pertanto provvedere all'annullamento della decisione della Commissione Premi in quanto quest'ultima avrebbe dovuto già all'epoca dichiarare l'improcedibilità della domanda.

Per questi motivi.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società US Arezzo Srl in Fallimento e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per la tassa.

**Il Presidente del TFN**  
**Sez. Vertenze Economiche**  
Avv. Stanislao Chimenti

**Pubblicato in Roma il 5 Novembre 2018.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente della F.I.G.C.**  
Gabriele Gravina